



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MENNUNI, MALPEZZI, CANTÙ, TERNULLO, UNTERBERGER, AMBROGIO, COSENZA, CRAXI, DELRIO, FAROLFI, LEONARDI, MELCHIORRE, PAGANELLA, PUCCIARELLI, SPINELLI, DE PRIAMO, SCURRIA, SIGISMONDI, FAZZONE, GELMETTI, RUSSO, PETRENGA, LIRIS e BERRINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 2024

Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale

ONOREVOLI SENATORI. – La pandemia ha accelerato in maniera straordinaria l'ingresso di larghe fasce della popolazione italiana nella dimensione digitale. Si è trattato di un processo consumatosi in una condizione emergenziale e, pertanto, a un ritmo incompatibile con quello di progressiva e solida acquisizione di un adeguato livello di educazione alla vita in ambito digitale.

Tale processo, che ha interessato anche milioni di bambini e adolescenti, e il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con le azioni di trasformazione che lo caratterizzano, sono destinati a continuare nell'anticipare e accelerare tempi e ritmi di « ingresso », anche dei bambini, nella dimensione digitale pubblica e privata.

Il suddetto fenomeno costituisce un'opportunità preziosa e da promuovere ma, al tempo stesso, presta inesorabilmente il fianco all'aggravamento di talune patologie presenti e osservabili già nel contesto pre-pandemico e che ora assumono entità consistenti.

In tale contesto appare indispensabile adottare talune disposizioni di legge che, senza rallentare il processo di trasformazione digitale del Paese, valgano a garantire, specie ai minori, un adeguato ed efficace quadro di tutela capace di massimizzare le opportunità loro offerte dal digitale, minimizzando i rischi.

Internet non è stato pensato, disegnato, progettato e implementato a misura di bambino ma di adulto, e si è aperto ai bambini solo in un secondo momento, essenzialmente nella dimensione commerciale.

È dunque opportuno che vi siano piattaforme, servizi e applicazioni riservate a chi abbia un'età adeguata.

Eppure, la maggior parte delle piattaforme, specie quelle di *social network* e di condivisione di contenuti video e fotografici, sono affollate di bambini che non hanno neppure l'età minima richiesta dallo stesso gestore della piattaforma e ciò accade in quanto la verifica dell'età in sede di accesso è limitata, allo stato, a una semplice dichiarazione da parte dell'utente.

Purtroppo, una volta che un bambino che non ha l'età minima necessaria per usare un servizio, lo utilizza, è difficile garantire la sua sicurezza.

Con il recente decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 (cosiddetto decreto-legge Caivano) si è avviato un rilevante processo atto ad individuare soluzioni imponendo ai gestori dei siti pornografici di verificare la maggiore età dei loro utenti e demandando all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, di individuare le soluzioni più idonee all'adempimento di tale obbligo anche nel rispetto della *privacy* degli utenti.

Si tratta di prendere atto che, esattamente come avviene per una serie di attività caratteristiche del « mondo fisico », quali la patente di guida, l'ingresso nel mondo del lavoro e così via, anche nella dimensione digitale è naturale vi sia un'età minima per la fruizione di determinati servizi ed è necessario che i fornitori per primi operino nel verificare in maniera « affidabile » che i loro utenti abbiano tale età minima.

Altro elemento da disciplinare riguarda la dimensione digitale in cui i bambini si ritrovano sempre più di frequente coinvolti in contesti nei quali la loro immagine, la loro

attività, il loro tempo e i loro dati personali vengono utilizzati nell'ambito di dinamiche commerciali a fronte del riconoscimento a questi ultimi di compensi di natura economica.

Si pensi, tra gli altri, al fenomeno dei cosiddetti *baby influencer*, bambini che sin dall'età di tre, quattro, cinque anni vengono utilizzati per la promozione di prodotti e servizi - spesso destinati ad altri coetanei - attraverso le grandi piattaforme di condivisione video e *social network*. È altresì sempre più diffuso, nel contesto del cosiddetto *gaming*, un fenomeno nell'ambito del quale bambini e adolescenti vengono pagati a fronte del tempo passato a giocare a diversi videogiochi e premiati per i risultati conseguiti.

In un contesto nel quale la popolazione digitale italiana, bambini inclusi, sta crescendo repentinamente, appare urgente estendere le regole attualmente vigenti nell'ambito dello spettacolo e della pubblicità anche all'impiego dei bambini nelle descritte attività digitali svolte in vista del percepimento di un'utilità economica per i bambini e i loro genitori.

Il modello di *business* più diffuso nella dimensione digitale è attualmente rappresentato dallo scambio di dati personali contro servizi. Tale modello riguarda anche i bambini che non sono in grado di apprezzare il valore giuridico-economico dei propri dati personali, né quello dei servizi digitali che acquisiscono. Nella sostanza, si spogliano di un diritto personalissimo come la *privacy* a

fronte della possibilità di giocare *online*, guardare contenuti audiovisivi, condividere contenuti e vivere la propria vita di relazione. Lo scambio in questione - porzioni di un diritto fondamentale contro servizi digitali o altra utilità - dovrebbe considerarsi di dubbia legittimità anche quando si verifica tra maggiorenni e soprattutto dovrebbe essere radicalmente vietato quando si verifica tra bambini e fornitori di servizi digitali.

In tale ambito appare urgente una regolamentazione per scongiurare il rischio che i grandi fornitori di servizi digitali continuino a raccogliere quantità di dati personali dei bambini a norma di legge, anche perché i rischi connessi alla disponibilità di questi dati, da parte di tali soggetti, sono enormi.

Così come, anche in altre nazioni, sono in atto studi e rapporti che registrano quadri allarmanti, è necessario agire anche in Italia al fine di regolamentare l'uso dei *social* da parte dei giovani, per contrastare le nuove insidiose dipendenze verso la cyberpornografia o contenuti violenti e possano indurre anche disturbi del sonno, cause d'ansia, depressione, accanto all'obesità indotta dalla sedentarietà.

Con il presente disegno di legge si intende porre in atto un'azione, dinnanzi al balzo della tecnologia e dei nuovi scenari di rischio, capace di reagire in modo altrettanto rapido ed efficace, sul fronte della tutela della dignità dei bambini e degli adolescenti nel mondo del digitale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai fornitori di servizi della società dell'informazione che offrono le loro prestazioni in Italia, indipendentemente dal luogo di stabilimento.

Art. 2.

(Disposizioni per la verifica dell'età dell'utente)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, i fornitori di servizi della società dell'informazione che offrono le loro prestazioni in Italia devono verificare l'età degli utenti.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità tecniche e di processo che i soggetti di cui al comma 1 devono adottare per accertare l'età degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo.

3. Le disposizioni in materia di obbligo di verifica dell'età degli utenti di cui al comma 1 si applicano ai fornitori di servizi della società dell'informazione a condizione che registrino un numero di accessi unici mensili superiore a quello stabilito, con proprio provvedimento, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Validità dei contratti per i servizi della società dell'informazione)

1. I contratti con i fornitori di servizi della società dell'informazione conclusi da minori di quindici anni sono nulli e non possono rappresentare idonea base giuridica per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera *b*), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, i contratti con i fornitori di servizi della società dell'informazione stipulati con minori di quindici anni sono validi quando sono stati conclusi per conto di questi ultimi da chi ne esercita la responsabilità genitoriale o ne è tutore.

3. I fornitori di servizi della società dell'informazione devono dimostrare che i contratti sono stati conclusi da soggetti maggiori di quindici anni o da minori di quindici anni con l'assistenza di chi ne esercita la responsabilità genitoriale o ne è tutore.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali, ciascuna per quanto di propria competenza, vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, mediante l'accertamento di eventuali violazioni da parte dei fornitori di servizi della società dell'informazione, e provvedono a irrogare le sanzioni previste, rispettivamente, dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Art. 4.

(Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione)

1. Il comma 1 dell'articolo 2-*quiquies* del codice in materia di protezione dei dati

personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è abrogato.

Art. 5.

*(Disciplina dei proventi derivanti
dalla diffusione di immagini di minori)*

1. La diffusione, non occasionale, dell'immagine di minori di quindici anni attraverso un servizio di piattaforma *online*, come definita ai sensi dell'articolo 3, lettera *i*), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, ove il minore è il soggetto principale, deve essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore o ne è tutore, nonché dalla direzione provinciale del lavoro ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, quando la diffusione dei contenuti generati utilizzando l'immagine del minore produce o è finalizzata a produrre entrate dirette o indirette superiori all'importo di 10.000 euro annui.

2. Con l'autorizzazione di cui al comma 1, la direzione provinciale del lavoro, ove ne ricorrano i presupposti, stabilisce:

a) i tempi e la durata massima di impiego del minore per la realizzazione dei contenuti di cui al comma 1;

b) le misure da adottare da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sui minori per limitare i rischi, in particolare psicologici, legati alla diffusione dei contenuti di cui al comma 1;

c) le misure necessarie per consentire la regolare e proficua attività scolastica nonché la relativa frequenza obbligatoria da parte del minore.

3. Quando le entrate dirette e indirette derivanti dalla diffusione dei contenuti di cui al comma 1 superano l'importo di 10.000 euro annui, le entrate percepite a partire dalla data di superamento di tale soglia sono

versate su un conto corrente intestato al minore protagonista dei contenuti e non possono essere utilizzate in nessun caso da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore. In deroga al primo periodo, in eccezionali casi di emergenza le predette entrate possono essere utilizzate nell'esclusivo interesse del minore, previa autorizzazione del competente tribunale dei minorenni.

4. L'investitore pubblicitario che richiede l'inserimento di un proprio prodotto o servizio in un contenuto il cui soggetto principale è un minore di quindici anni, destinato a essere diffuso su una piattaforma di cui al comma 1, verifica il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo ed effettua il pagamento della somma corrispettiva, e di qualsiasi altro importo di denaro a qualsivoglia titolo, esclusivamente sul conto corrente dedicato di cui al comma 3. Analogo obbligo spetta al gestore della piattaforma attraverso la quale il contenuto è veicolato, che deve procedere al versamento di qualsivoglia importo maturato a fronte della diffusione dei contenuti anche laddove il profilo attraverso il quale i contenuti sono diffusi risulti intestato a un soggetto diverso dal minore.

5. L'inosservanza da parte dei soggetti di cui al comma 4 degli obblighi ivi previsti è punita ai sensi dell'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977.

Art. 6.

(Ampliamento del numero di emergenza infanzia 114)

1. I fornitori di servizi della società dell'informazione rendono disponibile all'interno delle loro piattaforme e applicazioni, con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari

opportunità e il Ministro per lo sport e i giovani nonché il Garante per la protezione dei dati personali, un'apposita funzionalità che consenta ai minori di quindici anni l'attivazione immediata di una comunicazione vocale o testuale con il numero di emergenza infanzia 114.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, relativi all'ampliamento del servizio del numero di emergenza infanzia 114, si fa fronte attraverso il versamento da parte dei fornitori di servizi della società dell'informazione, con fatturato superiore ai cinquanta milioni di euro, di un contributo pari allo 0,035 per cento del fatturato medesimo. Il contributo è versato con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 1, entro il 31 luglio di ogni anno, al Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità che ne cura la messa a disposizione a favore del gestore *pro tempore* del numero di emergenza.